

# COMUNE DI VADO LIGURE

Provincia di Savona

Verbale n. 10 del 5 novembre 2024

**OGGETTO:** Costituzione del fondo delle risorse decentrate 2024 – parere del Revisore dei Conti

**VISTE:**

- la Delibera della Giunta Comunale n. 48 del 25/10/2024 ad oggetto: “*Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa e disposizioni di incremento della parte variabile del fondo per le risorse decentrate anno 2024*”
- la Determinazione n. 402/PE Reg. Gen. 2151 del 30/10/2024 del Responsabile del Settore Amministrativo ad oggetto: “*Art. 79 CCNL 16/11/2022 - Disciplina delle risorse decentrate per il personale del comparto - Costituzione fondo risorse decentrate anno 2024*”

**RICHIAMATI:**

- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 150/2009;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il CCNL 16/11/2022 relativo al comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021;
- l’art. 23 comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 che dispone “... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;
- l’art. 40, comma 3-*quinquies*, D. Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse*”

E

COMUNE DI VADO LIGURE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0022553/2024 del 05/11/2024

Class. : 3.5 «INQUADRAMENTE E APPLICAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO»

Firmatario: stefano benedetti

*aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;*

- *l'art. 33 comma 2 del D. Lgs. n. 34/2019 che dispone “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 e la corretta applicazione della norma su richiamata”;*

**CONSIDERATE** le indicazioni operative specifiche fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con proprie note prot. 179877/2020 e 12454/2021 che hanno individuato le concrete modalità di calcolo dell'adeguamento, stabilendo che:

- nel computo del personale in servizio al 31/12/2018 occorre considerare sia il personale a tempo indeterminato che quello a tempo determinato, così come quello eventualmente in servizio in favore dell'ente in posizione di comando o convenzione, in quanto consumava del trattamento accessorio, procedendo in tutti i casi al riproporzionamento in ragione della percentuale di part-time eventualmente assegnata ai dipendenti;
- nel raffronto, utile a definire l'eventuale scostamento positivo della dotazione organica, tra il personale in servizio alla data di cui sopra e quello in servizio nell'anno di riferimento, invece, occorre tenere conto, in ambo i casi, del solo personale a tempo indeterminato, atteso l'espresso collegamento dell'articolo 33 comma 2 del D.L. 34/2019 con l'assunzione di personale di tal genere, anche qui con riproporzionamento in ragione dell'eventuale percentuale di part time e utilizzando per il conteggio il metodo dei cedolini. Ciascun dipendente in servizio per l'intero anno a tempo pieno sarà pertanto computato con n. 12 cedolini, e in coerenza con ciò saranno determinati i cedolini riferibili ai dipendenti cessati o assunti in corso d'anno o in regime di part-time. Il totale dei cedolini emessi in corso d'anno diviso per 12, sarà espressivo della consistenza effettiva della dotazione organica nel corso dell'anno considerato;

**RILEVATO** che, evidentemente, presupposto per l'adeguamento del limite in parola è che si verifichi un incremento della consistenza della dotazione organica rispetto al numero di dipendenti in servizio al 31/12/2018;

**VERIFICATO** che, per effetto di quanto su descritto, il limite ex art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 deve essere adeguato, come si evince dalla determina di costituzione del fondo per le risorse decentrate;

**DATO ATTO** che il fondo risorse decentrate per l'anno 2024 è composto dalle seguenti voci contrattuali:

### **PARTE STABILE**

➤ Art. 79, comma 1 CCNL 16/11/2022:

- **lettera a):**

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per € 302.227,00, determinato al lordo della decurtazione consolidata ai sensi del richiamato art. 1 comma 456 della Legge 147/2013;

- risorse stabili (art. 67, comma 2, CCNL 21/05/2018):

○ lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall'01/01/2019, per un importo complessivo di € 6.988,80;

○ lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € 6.248,74;

○ lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni ad personam non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità € 14.251,31;

- **lettera b):** € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Quota di competenza dell'anno 2023, per un importo complessivo di € 6.506,50;

- **lettera d):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli

stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio al 01/01/2021 come da Orientamento applicativo Aran CFL174 per € 5.733,65;

- art. 79, comma 1-*bis* CCNL 16/11/2022, differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1 pari ad € 19.858,57;

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2024 parte stabile, ammonta ad € 361.814,57, a cui vanno sottratti € 23.259,23 per decurtazione consolidata *ex art. 9, comma 2-bis* del D.L. n. 78/2010 e art. 1, comma 456 della Legge 147/2013;

### **PARTE VARIABILE**

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, di parte variabile, è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dall'art. 79, comma 2, lettera a) CCNL 16/11/2022:

- art. 67, comma 3, lett. d), del CCNL 21/05/2018, RIA una tantum cessati anno precedente € 535,95;
- art. 67, comma 3, lett. c), del CCNL 21/05/2018, incentivi funzioni tecniche, art. 113, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 € 85.627,37;
- art. 67, comma 3, lett. c), del CCNL 21/05/2018, art. 1 comma 1091 incentivi Imu e Tari € 9.049,44;
- art. 67, comma 3, lett. c), del CCNL 21/05/2018, sponsorizzazioni/convenzioni/accordi di partenariato, art. 43, Legge n. 449/1997 € 907,03;

Rilevato che la parte variabile del fondo viene altresì incrementata degli importi discrezionali disposti con deliberazione della Giunta Comunale n. 48/2024, ad oggetto "*Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa e disposizioni di incremento della parte variabile del fondo per le risorse decentrate anno 2024*", di seguito specificati:

- art. 79, comma 2, lettera b) del CCNL 16/11/2022: incremento fino all'1,2% del m.s. anno 1997 € 19.392,51;
- art. 79, comma 2, lett. c) e art. 98, comma 1, lett. c) del CCNL 16/11/2022: importo per scelte organizzative e gestionali e di politica retributiva/proventi C.d.S. art. 208 € 18.000,00;

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2024 - parte variabile - ammonta ad € 133.512,30;

Considerato che occorre riportare altresì la decurtazione effettuata per riclassificazione del personale *ex art. 7 del CCNL 31/03/1999 ed art. 19 del CCNL 01/04/1999*, per € 822,82;

Ritenuto, pertanto, che l'Ente ha proceduto alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2024, nell'ammontare complessivo pari ad € 471.244,82, al netto della decurtazione per riclassificazione del personale di cui in premessa, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2024";

Rilevato che il fondo così costituito non consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, per cui è stato necessario apportare una decurtazione tecnica per garantire il rispetto del vincolo anzidetto, pari a € 5.390,21,

Dato atto che al netto della decurtazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024 ammonta all'importo complessivo di € 465.854,61, al netto della decurtazione tecnica necessaria a garantire il rispetto del limite al trattamento accessorio di cui al precedente capoverso;

**CONSIDERATO** che:

- il Fondo delle risorse decentrate come risultante dalla determinazione sopra citata rispetta il limite dell'importo 2016 definito dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75;
- il Responsabile del Settore Amministrativo ha attestato, nel corpo della determinazione, che il Fondo per le risorse decentrate 2024, nell'importo definito rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;

**DATO ATTO** che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2024 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2024 afferenti la spesa del personale e precisamente:

- Indennità per Specifiche responsabilità capitolo 9335/25
- Indennità funzione PM capitolo 9335/25
- Premi correlati alla performance organizzativa: Progetto Polizia Municipale "Sicurezza estiva" anno 2024 oneri diretti capitolo 2130/50
- Progetto "Educazione stradale nelle scuole" anno 2024 oneri diretti capitolo 2144/10
- Indennità servizio esterno capitolo 9335/25
- Turno capitoli 2130/30 7260/30 7390/30 4240/50 5130/30
- Reperibilità capitoli 2130/50 7260/30 7390/30 4240/50 5150/30 920/30
- Premi correlati alla performance individuale capitolo 9335/0

- Compensi relativi ad attività e prestazioni connesse a specifiche disposizioni di legge (es. incentivi tecnici ex art 113 d.lgs. 50/2016, sponsorizzazioni), capitoli 750/65 9335/7 9335/10
- Compensi relativi ad incentivi tecnici Imu e Tari capitolo 1350/15
- Retribuzione di Posizione Elevate Qualificazioni capitolo 258/10 – Retribuzione di risultato Elevate Qualificazioni capitolo 258/20 (a carico bilancio)
- per gli oneri relativi alle progressioni c.d. “economiche” all’interno delle aree già maturate dai dipendenti e per l’indennità di comparto su tutti i capitoli relativi al trattamento stipendiale.

**VISTI** altresì

- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile dei Servizi Finanziari in riferimento alla determinazione n. 402/PE Reg. Gen. 2151 del 30/10/2024;
- l’attestazione di legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa resa del Responsabile del Settore Amministrativo in sede di determinazione n. 402/PE Reg. Gen. 2151 del 30/10/2024;

**CERTIFICA**

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del Fondo risorse decentrate per l’anno 2024 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi e dei vincoli di bilancio per l’esercizio 2024;

**ESPRIME**

parere favorevole sulla compatibilità della costituzione del fondo risorse decentrate per l’anno 2024 come risultante dalla determinazione AM/402/PE N. 2151 Reg. Gen. del 30.10.2024 con i vincoli di bilancio e con quelli risultanti dall’applicazione delle norme di legge.

Il Revisore unico:

Dott. Stefano Benedetti

F.to digitalmente